



SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

**Legance**  
AVVOCATI ASSOCIATI

03

# INDICE

## EDITORIALE

P. 03

---

**ART. 1, COMMA 63:**  
Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti

P. 04

---

**ART. 1, COMMI 96 – 99:**  
Investimenti immobiliari – tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

P. 05

---

**ART. 1, COMMA 255:**  
Investment Management Exemption

P. 06

---

**ART. 1, COMMI 100 – 106:**  
Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni dalle imprese individuali

**ART. 1, COMMI 107 – 110:**  
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

P. 07

---

**ART. 1, COMMI 112 – 114:**  
Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

P. 08

---

**ART. 1, COMMI 2 – 9:**  
Credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

P. 09

---

**ART. 1, COMMI 115 – 121:**  
Contributo di solidarietà sulla produzione di energia elettrica e gas

P. 10

---

**ART. 1, COMMI 84 – 86:**  
Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi da operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi o territori non cooperativi

P. 11

---

**ART. 1, COMMI 87 – 95:**  
Imposta sostitutiva sulle riserve di utili

P. 12

---

**ART. 1, COMMI 126 – 143:**  
Fiscalità delle crypto-attività

P. 13

---

**ART. 1, COMMI 396 – 401:**  
Credito d'imposta per le fondazioni bancarie

P. 14

---

**ART. 1, COMMI 10 E 894:**  
Modifiche al c.d. Superbonus

P. 15

---

**ART. 1, COMMI 153 – 252:**  
Chiusura delle posizioni fiscali pendenti

P. 16

---

LIGHTS ON TAX 03

FEBBRAIO 2023

EDITED BY

LEGANCE - AVVOCATI ASSOCIATI

[www.legance.it](http://www.legance.it)

GRAPHIC DESIGN

VITAMINED

CONTATTI

[LIGHTSONTAX@LEGANCE.IT](mailto:LIGHTSONTAX@LEGANCE.IT)

Vi proponiamo questo numero "straordinario" del periodico predisposto dallo Studio sulle principali novità fiscali.

Si tratta di un'edizione incentrata su alcune delle nuove norme introdotte dalla c.d. Legge di bilancio 2023 (ossia, Legge del 29/12/2022 n. 197 in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), che si ritengono di maggior interesse.

Tali novità sono sintetizzate con lo scopo di rendere, per quanto possibile, comprensibile una normativa che, a causa dei continui rimandi e della complessità di redazione, potrebbe apparire non integralmente chiara a chi non sia uno specialista della materia.

Al contempo, verranno evidenziati taluni profili di perplessità delle disposizioni fiscali in esame, taluni dei quali si auspica potranno essere risolti in via interpretativa da parte dell'Amministrazione finanziaria.

## **ART. 1, COMMA 63:**

### **Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti**

La norma interviene sui premi di produttività, con il chiaro obiettivo di rafforzare il ricorso a tali misure da parte delle imprese. Segnatamente, la norma prevede la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali sulle somme erogate a titolo di premi di risultato nel corso del 2023, disciplinata dalla Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 182). Si tratta dei premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché le somme erogate in forma di partecipazione agli utili. Tali somme devono essere erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.

Con riguardo all'ambito soggettivo, l'agevolazione è applicabile nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel precedente periodo d'imposta, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro, salvo che non abbiano rinunciato per iscritto all'applicazione dell'agevolazione. Rimangono invariati, rispetto alla disciplina del 2016, (i) il limite, per cui l'importo massimo agevolabile è pari a 3.000 euro annui al lordo delle imposte, ma al netto dei contributi previdenziali posti a carico del lavoratore dipendente; (ii) la possibilità per il dipendente di convertire in tutto o in parte l'ammontare del premio di risultato ammesso a detassazione in beni e servizi di welfare aziendale.

**ART. 1, COMMI 96 – 99:  
Investimenti immobiliari – tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri**

La Legge di bilancio modifica la norma del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) volta ad assoggettare a imposizione in Italia i soggetti non residenti, rendendo rilevanti in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti non residenti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, per più del 50%, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia (a esclusione di talune categorie di immobili, come infra indicato).

Inoltre, sono escluse da tassazione le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla c.d. Direttiva UCITS (Direttiva 2009/65/CE) e da OICR non conformi alla citata Direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della c.d. Direttiva AIFM (Direttiva 2011/61/UE), istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La nuova disposizione è coerente con le clausole dei trattati internazionali volte a rendere tassabile nello Stato della fonte le c.d. *“real estate rich company”*. In questo senso, la norma ricalca quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 4 del Modello di Convenzione OCSE e dall'articolo 9 della Convenzione Multilaterale (c.d. MLI), nonché da alcune convenzioni già stipulate dall'Italia.

L'effettiva imponibilità in Italia delle plusvalenze in base al nuovo criterio territoriale dovrà pertanto essere valutata in base allo strumento convenzionale in concreto applicabile – o no – dovendosi escludere pertanto in presenza di trattati che escludano la potestà impositiva dello Stato della fonte. In concreto, la norma risulta generalmente superata dalle disposizioni a oggi presenti nella maggior parte delle convenzioni stipulate dall'Italia, salvo il caso di soggetti a cui non risulti applicabile un trattato (e salva l'eventualità che la MLI entri in vigore a seguito del futuro scambio di ratifiche, modificando le convenzioni esistenti in base alle

opzioni esercitate dalle relative giurisdizioni).

La norma non trova applicazione nel caso di beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa (beni c.d. “merce”), nonché nel caso di quelli utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (beni c.d. “strumentali”).

Oltre alla disposizione citata, la Legge di bilancio esclude l'esenzione generalmente applicabile a soggetti non residenti nel caso di cessione di partecipazioni in società ed enti non negoziate in mercati regolamentari c.d. “non qualificate”, il cui valore derivi, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, per più del 50%, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia. Per partecipazioni “non qualificate” si intendono partecipazioni che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale non superiore al 25%.

La disposizione in esame presenta numerosi profili di criticità, già sollevati dagli operatori del mercato immobiliare. Tra questi, si segnala la formulazione piuttosto ampia che, riferendosi a “partecipazioni in società o enti”, rende poco chiaro quale sia il suo effettivo ambito di applicazione. In particolare, è dubbio se mediante tale locuzione, la disposizione escluda anche il regime di esenzione generalmente applicabile a soggetti non residenti nel caso di cessione di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Ciò implicherebbe un cambiamento radicale nella tassazione dei fondi immobiliari, con notevole impatto sul relativo mercato.

Si auspicano nel breve termine chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, che possano fugare i dubbi sopra evidenziati.



## ART. 1, COMMA 255: Investment Management Exemption

Nella Legge di bilancio sono previste talune disposizioni – evidentemente ispirate all'omologo istituto anglosassone della c.d. *Investment Manager Exemption* – finalizzate ad attrarre i gestori (*asset manager*) di veicoli di investimento esteri. La norma interviene sulla nozione domestica di stabile organizzazione personale recata dall'articolo 162 del TUIR, al fine di circoscrivere il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione (*permanent establishment*) in Italia in capo alle strutture di investimento estere (ossia veicoli esteri e/o loro controllate) il cui gestore operi in Italia. In particolare, le nuove norme introducono una presunzione legale di sussistenza dello status di agente indipendente del gestore al ricorrere di determinate condizioni.

I requisiti necessari per fruire di questa sorta di "porto sicuro" ed escludere in radice la configurazione di un agente dipendente (dunque, di una stabile organizzazione personale) sono i seguenti:

- > il veicolo di investimento non residente e le relative controllate devono essere residenti o localizzati in un Paese c.d. *white list*;
- > il veicolo di investimento non residente deve rispettare determinati requisiti di indipendenza da individuarsi con apposito decreto del Ministero delle Economie e della Finanze;
- > il soggetto residente o non residente che svolge l'attività in Italia in nome o per conto del veicolo di investimento non residente non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non deve detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento non residente superiore al 25%; e
- > la remunerazione dell'attività svolta in Italia per conto del veicolo di investimento estero (e delle sue controllate) da parte del soggetto residente o della sua stabile organizzazione italiana che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo deve essere supportata da apposita documentazione idonea ai sensi dell'art. 1 comma 6, D. Lgs n. 471 del 1997 c.d. *Transfer Pricing documentation*.

È importante sottolineare che, in assenza delle predette condizioni, non si può automaticamente desumere che esista una stabile organizzazione. Ciò, infatti, andrà sempre eventualmente dimostrato dall'Amministrazione finanziaria secondo le regole ordinarie.

Sebbene si tratti di una disciplina alquanto interessante nella prospettiva di contribuire ad incentivare la localizzazione in Italia di *manager* non residenti (soprattutto ove la si consideri in combinazione con i regimi fiscali di favore applicabili a soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia), una lettura più attenta della norma evidenzia importanti criticità, quali – *in primis* – la mancanza di alcune definizioni di rilievo, quali ad esempio l'accezione di veicolo di investimento. Sulla base della Relazione illustrativa del Governo sembrerebbe che tale locuzione abbia una portata tale da ricomprendere anche gli investitori esteri ancorché privi di soggettività tributaria (es. i fondi comuni di investimento) in relazione ai quali dal punto di vista strettamente fiscale sarebbe comunque improprio parlare di stabile organizzazione, non producendo gli stessi redditi d'impresa. In secondo luogo, soprattutto **il terzo requisito** (ossia assenza di cariche nei consigli di amministrazione anche nelle c.d. *portfolio companies*) **appare palesemente in contrasto con la prassi del mercato** (soprattutto in ambito *private equity*, dove è comune che i *manager delle advisory company* assumano ruoli nei consigli di amministrazione delle società partecipate), **rischiando di rendere la disciplina in commento di fatto inapplicabile e di mettere in discussione la solidità di strutture già presenti sul mercato**.

## **ART. 1, COMMI 100 – 106:**

### **Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni dalle imprese individuali**

La norma ripropone la normativa agevolativa sull'estromissione di taluni beni dal regime dei redditi d'impresa. In concreto, si tratta di un'imposizione ridotta nel caso di cessione di assegnazione ai soci di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, diversi da quelli strumentali all'attività di impresa.

Come per il passato, dunque, lo scopo della previsione in esame è quella di consentire lo "smantellamento" di strutture di detenzione di beni sostanzialmente personali dei soci attraverso schemi societari.

Possono accedere all'agevolazione in parola le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che possiedono: beni immobili diversi da quelli "strumentali" (come definiti dal TUIR, ossia gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore); beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali.

Alle stesse condizioni dell'assegnazione e della cessione, è agevolabile altresì la trasformazione delle società di uno dei tipi sopra elencati in società semplice.

È necessario che tutti i soci, al momento dell'operazione agevolata, siano iscritti nel libro soci (o, comunque, risultino avere la qualità di socio) o che lo fossero alla data del 30 settembre 2022.

Ai fini delle imposte dirette la norma consente di: (i) assoggettare la plusvalenza emergente dall'estromissione del bene a un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura dell'8% (10,5% per le società che si sono qualificate come di comodo in due dei tre esercizi precedenti); e (ii) con riferimento ai beni immobili, determinare il valore normale sulla base dei valori catastali.

Ai fini delle imposte indirette – in caso di cessione o assegnazione agevolata – è invece prevista la riduzione alla metà delle aliquote delle imposte di registro eventualmente applicabili oltre che l'applicazione in misura fissa (Euro 200) delle imposte ipotecarie e catastali.

Il disposto normativo presenta taluni profili che possono assumere positivo rilievo in termini di pianificazione immobiliare, anche nella prospettiva della possibile futura cessione dei beni estromessi.

## **ART. 1, COMMI 107 – 110:**

### **Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni**

La Legge di bilancio ripropone la nota disciplina di affrancamento ai fini delle imposte sui redditi del maggior valore dei terreni, sia agricoli sia edificabili, e delle partecipazioni qualificate e non qualificate non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2023. In altre parole, è data la possibilità ai contribuenti di incrementare il valore di carico fiscale di terreni e partecipazioni fino al valore di mercato, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva, con aliquota pari al 16% dell'intero valore dei terreni o partecipazioni, da versarsi entro e non oltre il 15 novembre 2023. La rivalutazione deve essere effettuata sulla base di una perizia di stima dei beni affrancati, la cui redazione e giuramento deve avvenire entro tale medesima data.

La particolarità di questa riproposizione è che la norma, rispetto al passato, estende la disciplina di favore anche ai titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla medesima data del 1° gennaio 2023, per i quali potrà essere assunto ai fini delle imposte sui redditi, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore relativo alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.

L'imposta sostitutiva può essere oggetto di rateizzazione fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare per ciascuna rata.

Rispetto alle passate edizioni della norma, si conferma il trend di progressivo incremento dell'aliquota, che dal 14% dell'ultima versione passa ora al 16%: tale progressivo innalzamento rende necessari accorti calcoli di convenienza circa l'opzione in caso di cessione di partecipazioni, in quanto, come sopra indicato, tale aliquota trova applicazione sull'intero valore di perizia, laddove l'imposta sostitutiva del 26% colpisce invece solo le plusvalenze (i.e. la differenza tra corrispettivo di cessione e valore fiscalmente riconosciuto).

## **ART. 1, COMMI 112 – 114:**

### **Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative**

La Legge di bilancio consente di affrancare le quote o azioni di OICR e le polizze assicurative, innalzando il valore di carico fiscale sino a quello di mercato, dietro versamento di un'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda gli OICR, i contribuenti possono optare per l'agevolazione mediante il pagamento di un'imposta pari al 14% della differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La disciplina opera sia per i redditi di capitale sia per i redditi diversi di natura finanziaria realizzati su OICR italiani o esteri. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione.

L'opzione dovrà essere resa mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023 e si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, posseduti alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (ossia, 30 giugno 2023). Per espressa esclusione, l'opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di OICR detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione per il c.d. "risparmio gestito".

Con riguardo a quanto sopra, non è chiaro il riferimento alle "categorie omogenee" (se pur desumibile da precedenti chiarimenti). Più in generale, vi sono poi alcuni dubbi riguardo alle modalità di applicazione della norma nell'ambito dei fondi chiusi (in particolare, da un lato, per quanto riguarda la determinazione del valore di riferimento ai fini dell'affrancamento; dall'altro lato per quanto

concerne l'operatività dell'affrancamento ai fini delle distribuzioni periodiche).

Con riguardo alle polizze assicurative (in particolare ai contratti di assicurazione sulla vita), la norma stabilisce che, per i contratti di cui al ramo I e al ramo V (ossia polizze vita e capitalizzazione), la cui scadenza è prevista oltre il 31 dicembre 2024, i redditi di capitale da essi derivanti – costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati – si considerano corrisposti, a condizione che, su opzione, questa differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva nella misura del 14%. In altre parole, la disposizione prevede la possibilità di liquidare l'imposta sui redditi di capitale maturati sulle polizze assicurative al 31 dicembre 2022, ancorché questi redditi non siano effettivamente corrisposti.

L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023 e la provvista è fornita dal contraente.

È previsto che i contratti per i quali è esercitata l'opzione non possano essere riscattati prima del 1° gennaio 2025, risultando quindi esclusi quelli che scadono entro il 31 dicembre 2024.



**ART. 1, COMMI 2 – 9:  
Credito d'imposta in favore delle imprese per  
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**

La Legge di bilancio, in continuità con numerosi decreti legge emanati nel corso del 2022, riconferma, aumentandone la misura di cinque punti percentuali, i contributi straordinari sotto forma di crediti d'imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas. Tali misure trovano applicazione qualora i costi in questione, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre dell'anno 2019.

In particolare, con riferimento alle spese sostenute nel primo trimestre del 2023, il credito d'imposta è riconosciuto: (i) alle imprese energivore (di cui al D.M. 21 dicembre 2017), nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (anche autoprodotta e autoconsumata); (ii) alle imprese diverse da quelle energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata; (iii) alle imprese gasivore, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; e (iv) alle imprese non gasivore per l'acquisto nella misura del 45% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale per usi diversi da quelli termoelettrici.

La norma fissa al 31 dicembre 2023 i termini per l'utilizzo del credito e/o la relativa cessione. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre del 2019, il venditore, su richiesta del cliente, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, invia al proprio cliente una comunicazione che riporti il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito spettante per il trimestre dell'anno 2023.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente

in compensazione nel modello F24 e sono cedibili, solo per intero, dall'impresa beneficiaria a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni ma solo a soggetti "vigilati" (banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). Non concorrono alla formazione del reddito di impresa né alla base imponibile IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, né rispetto ai criteri di inerenza delle spese. Infine, sono cumulabili con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Considerate le stime effettuate dei crediti d'imposta in oggetto, è ragionevole che anche nell'anno in corso permanga attivo il "mercato" della cessione degli stessi a soggetti finanziari, i quali - sulla base dell'esperienza sinora verificatasi - procederanno ad utilizzarli direttamente, oppure a loro volta a cederli a operatori aventi bilanci "cipienti". A tale riguardo, si osserva come i numerosi accertamenti sinora effettuati da parte dell'Amministrazione finanziaria, che si sono in talune circostanze risolti nell'impossibilità pratica per l'acquirente di utilizzare i crediti acquistati, abbiano indotto gli operatori a utilizzare una sempre maggiore cautela in fase di selezione dei crediti da acquisire, sia in termini di due diligence che di protezioni contrattuali, con lo sviluppo anche di meccanismi di garanzia ad hoc in tutte le fasi dell'operazione.

**ART. 1, COMMI 115 – 121:  
Contributo di solidarietà sulla produzione di  
energia elettrica e gas**

I commi in esame modificano, per il 2023, il contributo straordinario sui c.d. "extraprofitti": a tale riguardo, appare chiaro il tentativo del legislatore di superare le censure mosse alla precedente versione del contributo, che ha dato vita ad un profluvio di ricorsi in sede amministrativa (tuttora pendenti), volti a contestare la legittimità costituzionale della norma, sotto diversi profili, tra cui anzitutto la circostanza che tale contributo, assumendo a parametro di riferimento il fatturato ai fini IVA, era del tutto inidoneo a "catturare" gli eventuali extra-profitti prodotti dalle imprese. Sebbene la nuova versione del contributo appaia sicuramente meglio strutturata del precedente, anch'essa non è tuttavia esente da censure sul piano costituzionale, ragion per cui è prevedibile che anche tale nuova versione sarà oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale.

In particolare, il nuovo contributo di solidarietà temporaneo è dovuto dalle imprese che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, ovvero che producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi (esclusi coloro che organizzano e gestiscono piattaforme per lo scambio di tali beni, nonché le piccole e microimprese esercenti attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione) e che hanno ottenuto, per il periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno il 75% dei ricavi dalle predette attività.

Il prelievo è pari al 50% del reddito imponibile ai fini IRES per il 2022 che ecceda di almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti e, in ogni caso, entro il limite del 25% del patrimonio netto risultante alla chiusura dell'esercizio 2021.

Il versamento deve essere effettuato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo all'approvazione del bilancio stesso. Tale contributo straordinario non è deducibile né ai fini IRES né ai fini IRAP.

Inoltre, la norma interviene sulla disciplina del contributo straordinario di cui all'art. 37 del D.L. n. 21/2022, cercando di porre rimedio a taluni profili di anomalia riscontratisi nella prassi applicativa. Segnatamente si prevede che:

- > anch'esso sia dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d'affari dell'anno 2021 sia derivato dalle attività ivi indicate;
- > non concorrano alla determinazione dei totali delle operazioni attive o passive le operazioni di compravendita di azioni, obbligazioni, quote sociali o altri titoli non rappresentativi di merci;
- > non concorrano alla determinazione dei totali delle operazioni attive le operazioni non rilevanti ai fini IVA per difetto del presupposto territoriale (ai sensi degli artt. 7 – 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972), se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti non siano territorialmente rilevanti ai fini IVA.

Infine, la norma prevede che, qualora, ad esito delle modifiche all'art. 37 del D.L. n. 21 del 2022 da ultimo citate:

- > l'ammontare del contributo risulti maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento del residuo sia effettuato entro il 31 marzo 2023;
- > l'ammontare del contributo risulti minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" a decorrere dal 31 marzo 2023.

## **ART. 1, COMMI 84 – 86:**

### **Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi da operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi o territori non cooperativi**

La Legge di bilancio reintroduce la normativa in materia di costi *black list*, stabilendo le condizioni per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati, in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali. A differenza della disposizione originariamente prevista dal c.d. Decreto Internazionalizzazione (D. Lgs. n. 147 del 2015, successivamente abrogato dalla Legge di Stabilità 2016), le controparti c.d. "black" non sono più individuate secondo criteri domestici collegati a liste ministeriali, bensì direttamente desunte dalla lista di Paesi non cooperativi, aggiornata di volta in volta dal Consiglio dell'Unione Europea. Tutto ciò al fine di garantire il rispetto, da parte dell'Italia, dell'impegno politico assunto nel 2019 da tutti gli Stati membri nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin, in materia di tassazione del reddito d'impresa.

In breve, tale regime prevede la deducibilità dei costi *black list*, secondo le regole generali, fino a concorrenza del relativo valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. L'eventuale importo del costo *black list* eccedente il predetto valore normale del bene o servizio acquistato potrà, quindi, essere fiscalmente dedotto solo a condizione che il soggetto residente dimostri (i) l'effettivo interesse economico a realizzare l'operazione e (ii) la concreta esecuzione della medesima. Come nella previgente disciplina, l'emissione dell'atto di accertamento in relazione ai costi in parola deve essere preceduta da un apposito avviso da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire all'interessato di fornire la prova delle condizioni sopra richiamate. Vengono, altresì, reintrodotte (a) l'obbligatoria separata indicazione in dichiarazione dei redditi dei predetti costi e (b) le relative sanzioni amministrative.

Rispetto al passato regime, occorre segnalare come l'impatto pratico delle disposizioni in esame potrebbe risultare piuttosto limitato in quanto la predetta *black list* europea attualmente

include solo dodici Paesi/territori non cooperativi a fini fiscali (es. Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Panama, Samoa, Vanuatu, ecc.), tra i quali nessuno appare di particolare rilievo. La nuova normativa potrebbe purtuttavia assumere maggior significatività in futuro, a motivo del rimando alla normativa comunitaria sopra menzionato; infatti, un irrigidimento della posizione comunitaria nei confronti dei paesi "opachi" determinerebbe un automatico adeguamento di quella nazionale.

## **ART. 1, COMMI 87 – 95: Imposta sostitutiva sulle riserve di utili**

La Legge di bilancio introduce un regime opzionale di affrancamento degli utili e delle riserve di utili di fonte estera. Le nuove disposizioni consentono ai soggetti IRES o IRPEF di affrancare o rimpatriare, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, i dividendi provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021. Più in dettaglio, tali contribuenti possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva in misura pari al 9% o al 30%, a seconda che si tratti di soggetti IRES o IRPEF. Tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali (giungendo, quindi, rispettivamente al 6% ed al 27%) per i dividendi percepiti dal contribuente entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative al periodo d'imposta 2023 e da esso accantonati ad una specifica riserva per almeno due esercizi. L'opzione, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile (c.d. *cherry picking*), si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 (e non con il versamento dell'imposta sostitutiva). Le norme in commento saranno oggetto di attuazione mediante un apposito decreto ministeriale da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio.

È appena il caso di osservare che tale regime può risultare (sia per i soggetti IRES che per quelli IRPEF) molto più favorevole rispetto al livello di tassazione integrale altrimenti applicabile in base alla disciplina ordinaria prevista dal TUIR. La nuova normativa, inoltre, escludendo integralmente gli utili esteri affrancati dalla formazione del reddito del soggetto italiano partecipante in caso di successiva distribuzione, rappresenta **un'opportunità per patrimonializzare le imprese italiane con l'utilizzo di liquidità ad oggi localizzata all'estero.**

## ART. 1, COMMI 126 – 143: Fiscalità delle cripto-attività

I commi in esame intendono introdurre una disciplina organica relativa al trattamento fiscale delle cripto-attività. In particolare, la nuova disciplina interviene per fissare taluni principi in materia di imposizione delle cripto-attività, esigenza avvertita in modo sempre più pressante dal mercato, a motivo della diffusione di tali strumenti finanziari, cui sinora era stata data solo qualche isolata risposta mediante posizioni di prassi emanate dall'Amministrazione finanziaria. Infatti, in mancanza di una specifica normativa, l'Amministrazione finanziaria si era espressa in passato diverse volte: pur fornendo delle linee guida, non aveva però eliminato le incertezze tra gli operatori e gli investitori su taluni aspetti riguardanti il possesso e i redditi derivanti da specifiche tipologie di cripto-attività (es. valute virtuali, *token*) e attività a esse connesse (e.g. attività di *mining* e di *staking*). Orbene, i commi in oggetto si prefiggono l'obiettivo di dare un inquadramento sistematico e dei principi di riferimento in materia di imposizione delle cripto-attività, dando al contempo al contribuente la possibilità di regolarizzare le condotte tenute in passato.

In primo luogo, viene introdotto dopo la lettera *c-quinquies* del comma 1 dell'articolo 67 TUIR, tra i **redditi diversi di natura finanziaria**, una nuova fattispecie impositiva che ricomprende le plusvalenze e gli altri proventi, purché di importo superiore nel complesso a € 2.000 per ogni periodo d'imposta, realizzati tramite il rimborso, la cessione a titolo oneroso, la permuta o la detenzione di cripto-attività. Per espressa disposizione normativa, sono fiscalmente irrilevanti le permutate tra cripto-attività definite "eguali". Perché una permuta sia fiscalmente rilevante, è perciò necessario che le cripto-attività interessate siano di specie diversa.

**La norma dà, per la prima volta nell'ordinamento italiano, una definizione giuridica di "cripto-attività"**: ai fini della disposizione in esame, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Come precisato nella relazione illustrativa, quindi, dovrebbero rientrare, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina non solo

le cripto-valute o i *token*, ma **tutte le attività che utilizzano la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia a questa analoga, anche qualora non abbiano univoca natura e qualificazione giuridica**.

Vale la pena sottolineare l'ampiezza di questa definizione, che rende omogenea la tassazione di fattispecie che, nella sostanza, differiscono in modo molto sostanziale. Infatti, ciascuna delle macro-categorie rinvenibili nella prassi (es. cripto-valute, cripto-arte, *utility token*, ecc.) assolve funzioni completamente diverse, ma tutte rientrano nell'ampia definizione recata dalla norma: il rischio è quello di applicare a fattispecie profondamente diverse una medesima disciplina, causando pertanto effetti distorsivi rispetto alla tassazione di investimenti analoghi al di fuori del mondo digitale (es. l'arte "tradizionale").

Le plusvalenze generate dalle nuove fattispecie impositive sono soggette a imposta sulla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle cripto-attività in caso di permuta) e il loro costo o valore di acquisto. Le plusvalenze così determinate potranno essere sommate algebricamente alle eventuali relative minusvalenze e, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo eccedente € 2.000, l'eccedenza potrà essere riportata in deduzione, per l'intero ammontare, nei periodi d'imposta successivi (non oltre il quarto).

L'imposta applicabile sulle plusvalenze è l'imposta sostitutiva del 26% (già applicata sui redditi diversi di natura finanziaria). È inoltre stata introdotta la possibilità per i possessori di cripto-attività in deposito presso intermediari finanziari residenti di optare, in alternativa all'ordinario regime dichiarativo, per il regime del c.d. "risparmio amministrato" o per il regime del c.d. "risparmio gestito".

È stata infine prevista una specifica disciplina transitoria per le plusvalenze e minusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

La normativa in commento ha esteso la disciplina del monitoraggio fiscale a carico degli intermediari finanziari anche ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e ha normativamente introdotto l'obbligo



di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per i contribuenti che possiedono o detengono cripto-attività.

L'estensione dei diversi regimi dichiarativi e di monitoraggio alle cripto-attività non considera tuttavia una delle caratteristiche essenziali del mercato "finanziario" delle cripto-attività: la disintermediazione degli investimenti e l'anonimato dei portafogli di cripto-attività (accessibili mediante chiavi di accesso e non mediante identificazione dell'identità del cliente) rischiano infatti di rendere la normativa, se pur in teoria applicabile, non attuabile in concreto.

Viene poi introdotta la possibilità di rivalutare il valore fiscalmente riconosciuto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023, assumendo, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di mercato a tale data. La rivalutazione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 14% applicabile sul valore rivalutato della cripto-attività. L'imposta può essere versata in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023 o in tre rate annuali di pari importo (con interessi sulle rate successive alla prima nella misura del 3% annuo). In caso di rivalutazione, saranno fiscalmente irrilevanti eventuali minusvalenze realizzate ai sensi della normativa introdotta (con i commi 126 ss.).

La normativa in esame permette, ai soggetti che non hanno indicato nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi il possesso di cripto-attività entro il 31 dicembre 2021, di regolarizzare la propria posizione in relazione ad una o più annualità tramite la presentazione di una apposita istanza di emersione e il versamento di una sanzione sul valore delle attività non dichiarate. La norma specifica che la procedura di regolarizzazione non fornirà alcuna copertura penale.

La norma estende l'applicazione dell'imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo sul valore delle attività, anche ai rapporti intrattenuti con intermediari finanziari residenti aventi a oggetto le cripto-attività. Nei casi in cui l'imposta di bollo non risulti applicabile (ad esempio per carenza del rapporto con un intermediario residente, o in caso di cripto-attività archiviate su supporti materiali) la norma introduce, al posto dell'imposta di bollo, un nuovo prelievo sul valore delle cripto-attività,

sempre nella misura del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi, applicabile a tutti i soggetti residenti in Italia, compresi quelli che non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio.

#### **ART. 1, COMMI 396 – 401: Credito d'imposta per le fondazioni bancarie**

In caso di fusioni poste in essere da fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni incorporanti è riconosciuto un credito di imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà non essendo in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata.

Ai fini della normativa in questione, si definiscono fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni che, al 31 dicembre 2021, presentino un patrimonio contabile non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio dal 2017 al 2021, abbiano subito una riduzione di almeno il 30% dell'importo delle erogazioni deliberate rispetto al quinquennio 2012-2016.

Il credito d'imposta è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili (pari a 6 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio), secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni. Riguardo le modalità di utilizzo del credito d'imposta, lo stesso va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito è, altresì, cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con apposito provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

## **ART. 1, COMMI 10 E 894: Modifiche al c.d. Superbonus**

La Legge di bilancio introduce alcune modifiche alla disciplina del c.d. Superbonus contenuta nell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020.

In primo luogo, vengono introdotte delle previsioni ad hoc per le ONLUS, con l'obiettivo di incentivare la effettuazione di interventi edilizi anche da parte di tale categoria di soggetti. In particolare, la nuova normativa riconosce alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato ed a quelle di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il beneficio della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove siano realizzati gli interventi c.d. trainanti (previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 119) e sempre che siano situati all'interno di centri storici soggetti al codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per gli interventi di installazione di impianti ad energia rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari, realizzati dalle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l'applicazione della detrazione dell'aliquota del 110% avviene fino alla soglia di 200 Kw di potenza impegnata.

Sempre in materia di Superbonus, il comma 894 individua alcuni interventi a cui non viene applicata la riduzione dal 110% al 90% della detrazione operata dal Decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176 del 2022). Gli interventi per cui continua ad applicarsi la detrazione al 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, sono i seguenti:

- > interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, di cui all'art. 119, comma 13-ter;
- > interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (19 novembre 2022), sempre

che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA;

- > interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
- > interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

## **ART. 1, COMMI 153 – 252:**

### **Chiusura delle posizioni fiscali pendenti**

La Legge di bilancio ha introdotto una serie di norme che consentono di regolarizzare, con notevoli vantaggi, le posizioni fiscali pendenti. In particolare, le disposizioni riguardano le fasi di accertamento, contenzioso e riscossione. In generale, è previsto il versamento di un importo, determinato in modo differente a seconda della diversa fase della posizione fiscale oggetto di regolarizzazione, entro la data del 31 marzo 2023.

#### **Avvisi bonari e altre irregolarità precedenti all'accertamento (art. 1, co. 153-178)**

L'avviso bonario è una comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando eventuali imposte che risultano non pagate. Gli avvisi bonari, notificati prima dell'entrata in vigore della Legge di bilancio e non ancora scaduti a tale data, possono essere definiti attraverso il pagamento dei maggiori importi dovuti, oltre che applicazione di sanzioni nella misura del 3%.

Le violazioni tributarie relative ai periodi fino al 2021, che non siano oggetto di avvisi bonari, possono essere regolarizzate con il pagamento di sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo, oltre alla totalità di imposte e interessi.

#### **Accertamenti (art. 1, co. 179 – 185)**

L'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un'attività di controllo sostanziale. Generalmente, la pretesa tributaria include imposte non pagate, interessi e sanzioni in misura piena. Al fine di evitare il contenzioso, al contribuente è generalmente concesso di attivare una procedura c.d. di adesione: si apre così una fase di dialogo con l'Agenzia delle Entrate, ad esito della quale, ove si trovi un accordo, può essere emesso da parte dell'Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento di adesione. Le sanzioni in questo caso sono ridotte a 1/3 del minimo previsto normativamente.

La Legge di bilancio introduce una nuova modalità di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (tra cui gli accertamenti con

adesione relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati) emessi con riguardo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, definibili attraverso il versamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge.

#### **Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, co. 186 – 218)**

Questa procedura consente di definire i contenziosi pendenti con l'Amministrazione finanziaria pagando, entro il 30 giugno 2023 una quota dell'importo del valore della controversia (solo la maggiore imposta, senza sanzioni e interessi), variabile a seconda dello stato del contenzioso. Tale quota varia da un minimo del 5% del valore della controversia (in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria sia in primo che in secondo grado e pendenza della lite innanzi alla Corte di Cassazione) a un massimo del 90% del valore della controversia (per i ricorsi iscritti in primo grado, per cui non vi è ancora stata sentenza).

Sempre entro il 30 giugno 2023, alternativamente alla definizione agevolata, è consentito definire le liti pendenti nei primi due gradi di giudizio attraverso la conciliazione. Si tratta di un accordo fuori udienza raggiunto tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, che risolve la materia oggetto del contenzioso. La Legge di bilancio consente di agevolare la conciliazione, disponendo che il contribuente versi a questi fini, oltre alle maggiori imposte dovute e agli interessi, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

#### **Rottamazione delle cartelle (art. 1, co. 231 – 252)**

In linea con le precedenti normative che hanno consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, più volte riproposta nel corso degli anni, anche la Legge di bilancio consente di chiudere le cartelle riferite a ruoli o carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, con stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora o, nel caso di contributi, delle maggiorazioni di legge. L'adesione all'istituto della rottamazione deve essere manifestato dal contribuente entro il 30 aprile 2023 tramite apposita dichiarazione.

